

ALLEGATO - approfondimento normativo

Legge regionale 30.12.2016: “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, art. 70 (“Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei” e disposizioni transitorie”). Perché respingerlo.

Comma 1 e comma 3: confusamente in contrasto l'uno con l'altro.

Secondo il comma 1 dell'art. 70 è la Giunta regionale che “*sottopone al Consiglio regionale la modifica della planimetria del Parco dei Colli e delle aree contigue*” (si badi bene: solo la modifica della planimetria). Lo deve fare entro 90 giorni, d'intesa con l'Ente Parco e con i comuni ricompresi nell'area Parco.

Secondo invece il comma 1 dell'art. 2 bis, introdotto col comma 3 sempre dell'articolo 70 in questione, è “*la Regione*” (non più la Giunta) che “*individua [stavolta “d'intesa con l'Ente parco” soltanto, un Ente parco peraltro commissariato!!] i confini delle aree contigue*”, specificando che deve trattarsi “*delle aree attualmente incluse nel parco*” [specificazione non presente nel comma 1 dell'art. 70]. Ma aggiunge [anche questo non presente nel c. 1] che per queste aree contigue la Regione “*stabilisce la relativa disciplina*” e stavolta “*d'intesa con l'Ente parco e gli enti locali interessati*” [non più i “comuni” ma gli “enti locali interessati”].

Stando a questo comma dell'art. 2 bis per l'individuazione delle aree contigue e per la relativa disciplina non c'è la scadenza dei 90 giorni prevista al c. 1 dell'art. 70.

Quale dei due commi si dovrà dunque applicare??

Ad aggiungere una ulteriore, indecifrabile complicazione viene il comma 2 dell'art. 2 bis, che recita: “*La Regione [cioè chi??] provvede all'individuazione ed alla disciplina delle aree contigue nel piano ambientale di cui all'articolo 3 [cosa vuol dire?? che si adotta un nuovo piano ambientale??] o mediante modifica dello stesso con le procedure di cui all'articolo 7 [l'articolo delle varianti al Piano ambientale], sentita la competente commissione consiliare*”.

Ma come si concilia questo comma col comma 1?? Diverse le procedure per individuare le “aree contigue”, e diversi i tempi previsti! E che senso ha prevedere questa indeterminata alternativa tra due procedure così diverse?

Ma c'è anche il comma 7

Ma non è purtroppo finita, c'è ancora il comma 7 [tralasciamo i commi 2, 4, 5, 6 per i quali c'è solo da chiedersi: cosa mai vorranno dire!?!].

Il comma 7, per la parte che qui più ci interessa, recita: “*Nelle more dell'approvazione o della modifica del Piano ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei ai fini dell'adeguamento delle norme di piano alla presente legge ed alla nuova perimetrazione del Parco regionale dei Colli Euganei [...] nelle zone esterne al nuovo perimetro del parco, precedentemente ricomprese nell'ambito del Parco regionale dei Colli Euganei, si applicano le disposizioni dettate dall'art. 18 del Piano ambientale del Parco regionale dei Colli Euganei*”.

Si dà dunque per scontato che si debba procedere alla “*approvazione o*

modifica" [come fosse la stessa cosa!!] del Piano ambientale. In attesa che si faccia questo, "nelle zone esterne al nuovo perimetro del parco" si applicano le disposizioni dell'art. 18 del PA ora in vigore.

Deve essere chiaro che questo articolo 18 riguarda le "**zone limitrofe**", così come definite dal Piano ambientale in vigore. Sono zone marginali, tutte esterne al perimetro attuale del Parco, e gli "indirizzi" contenuti in tale articolo consistono in genericissime indicazioni. Per chiarezza e comodità lo riportiamo qui sotto.

AmMESSO che con qualche acrobatica (o arbitraria!) interpretazione di questo assurdo intrico di norme si arrivi ad una nuova perimetrazione del Parco, si otterrebbe dunque il risultato di cancellare tutte le norme dell'attuale Piano ambientale e sostituirle con l'articolo 18. **Con l'evidente risultato di travolgere radicalmente il Piano Ambientale.** Un Piano approvato dopo quasi 10 anni di lavoro e di confronti a tutti i livelli! Come definire questo intervento della Regione se non come una vera e propria, ingiustificabile azione di "pirateria" legislativa?

Il poco credibile pretesto dei cinghiali

Fin qui la forma: difficile immaginare un guazzabuglio più confuso!

Ma c'è da chiedersi, con ancor maggiore preoccupazione, il perchè di questo isterico, scomposto attacco al Parco.

I cinghiali?

Almeno la grazia di non essere presi in giro. E il dovere di non essere ipocriti. La prima parte della Relazione illustrativa dell'originario emendamento recita testualmente così: "*La presente proposta è essenzialmente finalizzata a rivedere l'ambito dell'area naturale protetta del Parco dei colli euganei, nonché a sollecitare la Regione, l'Ente Parco e gli enti locali interessati ad individuare [...] le aree contigue alla stessa da disciplinare con una normativa che ne valorizzi la tutela naturalistica e paesaggistica ed al contempo permetta ai territori interessati uno sviluppo sostenibile e aderente alle esigenze della popolazione ivi residente, anche di carattere economico, consentendo una rispettosa fruizione del territorio senza, tuttavia, ingessarlo con normative eccessivamente vincolistiche*".

Obiettivi assolutamente generali **e che niente c'entrano coi cinghiali!** Che vengono invocati solo nella seconda parte della relazione, in modo fin troppo apertamente allarmistico e strumentale.

La questione assume a questo punto i contorni di una scelta squisitamente "politica", per meglio valutare la quale può essere illuminante richiamare un significativo precedente "storico".

Il vero obiettivo del consigliere Berlato

Dato che tutto questo vero e proprio terremoto parte dal consigliere Berlato può essere utile ricordare che detto consigliere, assieme al consigliere Zanon e ad altri 3 colleghi sono stati gli unici, il 7 ottobre 1998, su 41 consiglieri regionali, a votare contro l'approvazione del Piano Ambientale. E che poco dopo, il 9 ottobre 2000, il consigliere Zanon (dal giugno 99 Berlato era passato al parlamento europeo) ha presentato un progetto di legge

(*"Istituzione del nuovo parco naturale regionale dei Colli Euganei"*) che nella sostanza è assolutamente identico a quello presentato ora dal Berlato! A parte una infinità di altre considerazioni, ci si consenta quindi almeno di rilevare che la motivazione dell'attuale emendamento del Berlato, lungi dall'essere dettata dal problema cinghiali, corrisponde alla **coerente avversione al Parco di questo consigliere**. Ed è casomai sconcertante che a seguirlo, almeno in Regione, siano anche consiglieri e forze politiche che hanno votato sia la legge istitutiva del Parco che il relativo Piano ambientale.

Il dovere di opporsi

Serietà imporrebbe a questo punto una sola conclusione: si chiuda questa indecorosa sceneggiata confermando in pieno l'attuale perimetro del Parco.

E contemporaneamente si avvii finalmente l'iter per esaminare i **due disegni di legge presentati dalla Giunta regionale**: il pdl n. 143 presentato il 6.5.2016 (ma in realtà risalente al luglio 2012) e relativo a: ***"Disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e delle aree naturali protette"*** (ma nella sostanza indirizzato principalmente al Parco dei Colli Euganei!) e il pdl n. 201 presentato il 16.11.2016 e relativo a ***"Norme in materia di gestione delle popolazioni di cinghiale nel territorio regionale"***.

In questa sede ognuno potrà evidentemente sostenere le sue convinzioni confrontandole con quelle degli altri protagonisti in termini di chiarezza almeno per quanto riguarda il procedimento e il merito dell'oggetto da discutere!

Ma la fase di confusione e di tensioni che sicuramente si aprirebbe insistendo nella direzione di questa improvvisata e sconclusionata scorciatoia imboccata dalla Regione sarebbe deleteria, sotto molti aspetti, anche proprio per una **più efficiente gestione dello stesso problema dei cinghiali**. Per il quale sarebbe ben più utile concentrarsi unitariamente con un piano predisposto finalmente in termini efficaci sia sotto il profilo scientifico che quello operativo.

Tornare al passato o guardare al futuro?

Almeno un'ultima, accorata considerazione. Sicuramente nella vita più recente del Parco si sono di molto attenuate quelle aspre contrapposizioni e quelle reciproche diffidenze che per lungo tempo hanno caratterizzato l'attività dell'Ente. Situazione che da un lato potrebbe facilitare quella **realistica analisi**, anche critica, certamente necessaria, sui limiti, gli ostacoli, i problemi interni ed esterni all'Ente che ne hanno spesso condizionato l'operato; dall'altro potrebbe offrire **la più favorevole opportunità** non tanto per sopravvivere in modo incolore e burocratico, ma per puntare piuttosto ad un suo rafforzamento e ad un suo maggior radicamento sul territorio, contribuendo a stimolare le energie più vitali. E del resto proprio in questo senso, oltre a **forti segnali di sensibilità** per i problemi ambientali da parte dei cittadini, (si vedano le recenti mobilitazioni sul tema dell'inquinamento legato alla presenza dei cementifici), sono stati proposti anche dal mondo produttivo **prestigiosi obiettivi** per valorizzare il territorio del Parco: come la istituzione del Biodistretto, la candidatura Mab-Unesco, l'organizzazione unitaria Terme-Colli dell'OGD...

Imporre una strategia, come sta tentando di fare la Regione, che porterebbe ad annullare queste opportunità e a far inevitabilmente ritornare alle contrapposizioni di un quarto di secolo fa su confini del Parco e limitazioni delle sue competenze ci pare davvero un **segnale di scarsa considerazione, vorremmo dire di offesa, della nostra comunità.**

E' dunque questo il momento decisivo per prendere la strada che valorizza e non mortifica il lavoro faticosamente fatto dalla nostra comunità in tanti decenni.

Auspichiamo che i sindaci si facciano interpreti di questa aspirazione opponendosi alla anacronistica, irricevibile proposta della Regione.

Da parte nostra ci impegniamo a promuovere tutte quelle iniziative che possono servire di supporto a questa posizione ma anche a rilanciare tutte le possibili iniziative che facciano **recuperare al Parco maggior prestigio e credibilità.**

NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO AMBIENTALE

Articolo 18 - Aree limitrofe

1.(I) Nelle aree limitrofe all'area del Parco, espressamente considerate nelle tavole del P.A., per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali e degli altri strumenti di pianificazione territoriale, valgono, oltre alle specifiche indicazioni cartografiche ed alle ulteriori specificazioni recate dalle presenti norme, i seguenti indirizzi generali:

a) gli sviluppi urbanizzativi e infrastrutturali devono essere dimensionati e articolati sul territorio in modo da:

1) non pregiudicare la leggibilità del paesaggio dei Colli, in particolare lungo i principali con visuali fruibili dalle arterie principali e dalle strade alzaie;

2) non interrompere i corridoi ecologici (alberate, corsi d'acqua etc.) che connettono il Parco alle principali aree naturali e seminaturali del contesto;

3) non compromettere la trama di fondo dei paesaggi agrari, con particolare riferimento ai segni e alle infrastrutture delle bonifiche;

b) l'organizzazione della viabilità e dei trasporti deve essere coerente con le finalità ed i criteri delineati dal P.A. per la salvaguardia e l'accessibilità del Parco; in particolare, al fine di diminuire l'intensità del traffico motorizzato interno e di dirottare dal Parco il traffico pesante di attraversamento, l'Ente agisce in tutte le sedi competenti per promuovere la diminuzione di carico della SS. 16, della SS. 10 e della SS. 247; il potenziamento del ruolo di trasporto metropolitano della ferrovia tra Padova e Montagnana e il miglioramento dei

collegamenti tra le stazioni e il Parco; il potenziamento del ruolo del trasporto pubblico a servizio dei residenti e del turismo nel Parco; la valorizzazione della navigabilità turistica nel sistema storico delle vie d'acqua; la diminuzione di carico della SS.16, ottenibile potenziando le connessioni della viabilità locale (in particolare nella conurbazione Abano-Montegrotto) con l'autostrada;

c) la disciplina urbanistica deve assicurare omogeneità di trattamento alle aree esterne ed interne al Parco, fatte salve le prescrizioni specifiche vigenti all'interno, soprattutto nei casi in cui il confine del Parco divide situazioni unitariamente consolidate;

d) le prescrizioni ed i progetti per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale devono perseguire il massimo coordinamento delle iniziative, soprattutto per quanto concerne la valorizzazione dei sistemi culturali di dimensione territoriale, come nel caso dell'asse Monselice-Este-Montagnana;

e) le prescrizioni ed i progetti per gli impianti tecnologici e produttivi (in particolare per le cementerie e i depuratori) devono essere coordinati entro piani sovralocali, che tengano conto delle strategie delineate dal P.A.